

FINANZIAMENTO SOCI: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA POSTERGAZIONE

Accogliamo con favore la misura adottata dal Governo, volta a sostenere le imprese, che disapplica temporaneamente la disciplina della postergazione per i finanziamenti soci effettuati a favore delle imprese sino al 31 dicembre 2020.

L'art. 8 del Decreto Legge n. 23 del 8.4.2020 prevede, infatti, che **ai finanziamenti soci effettuati a favore della società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 non si applichino gli artt. 2467 c.c. e 2497 *quinquies* c.c..**

Grazie a tale disposizione, i finanziamenti soci non verranno, pertanto, equiparati ai conferimenti nel capitale sociale, con la conseguenza che il loro rimborso non sarà postergato rispetto al pagamento di altri creditori della società finanziata.

Attenzione però: la norma non ha efficacia retroattiva e non è, pertanto, applicabile ai finanziamenti soci effettuati in passato (ovvero prima del 9 aprile 2020).

La difficile situazione economica in cui si sono trovate molte imprese in seguito all'emergenza sanitaria in corso ha indotto di certo molti soci ad interrogarsi in merito all'opportunità di effettuare finanziamenti a favore della propria società.

Tuttavia la normativa codicistica e, soprattutto, i più recenti approdi giurisprudenziali in tema di postergazione potevano ben scoraggiare i soci ad effettuare un finanziamento alla propria impresa, ponendo quindi un freno alla raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.

Come noto, infatti, per le s.r.l. (ma la portata della norma è stata estesa dalla giurisprudenza anche alle s.p.a. a ristretta base sociale) l'art. 2467 c.c. prevede la postergazione dei rimborsi dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, quando questi finanziamenti siano stati concessi, sotto qualsiasi forma, in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La *ratio* della norma è, evidentemente, quella di sanzionare indirettamente il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione.

La recente giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, di fatto introdotto uno stigmatizzabile automatismo in base al quale pressoché a tutti i finanziamenti soci deve essere applicata la postergazione, frenando in tal modo il ricorso a tale forma di credito.

La misura temporanea adottata dal Governo viene, quindi, in soccorso alle reali e contingenti esigenze delle imprese che, mai come ora, hanno necessità di reperire facilmente credito da ogni fonte.

La disapplicazione degli artt. 2467 e 2497 *quinquies* c.c. **agevolerà certamente il coinvolgimento dei soggetti interni alla società, che potranno apportare liquidità in tempi brevi alla propria impresa, senza il timore dell'automatica postergazione dei propri crediti** e senza attendere l'intervento degli Istituti di credito, che, nonostante gli annunci di facciata, tardano, quanto meno con le proprie istruttorie, ad immettere preziosa liquidità nel sistema economico.

Avv. Paola Bussini

Avv. Stefano Bonacina